



**COMUNE DI BUGLIO IN MONTE**  
**CAP. 23010 - PROVINCIA DI SONDRIO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13 del Registro Delibere

**OGGETTO: MODIFICA ART. 10 REGOLAMENTO APPLICAZIONE DELL'ICI**

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 18,30 nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti
ENZA MAININI - Sindaco	1	
VALTER STERLOCCHI		1
MOSE' FIORINA	2	
ALBA CODAZZI	3	
DENIS BASSI	4	
UMBERTO FRANZINA	5	
SETTIMIO CANOVI	6	
MARZIO PERREGRINI	7	
CINZIA AZZALINI	8	
MIRCA CODAZZI	9	
CHRISTIAN BORROMINI	10	
ELIO BASSI	11	
LUIGI TRIANGELI	12	

E' presente l'assessore esterno Piero Feruda

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Tito Bottà.

La Sig.ra Enza Mainini, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**Il presente verbale viene così sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
f.to Enza Mainini

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to Fiorina Mosé

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Tito Bottà

=====  
**Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 giugno 2008**

Lì 10/06/2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Tito Bottà

=====  
**Parere di regolarità tecnico contabile**

**Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2001 n. 267 si attesta la regolarità tecnico contabile e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Tito Bottà

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

Lì, 10/06/2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....

## **DELIBERA**

L'art. 10 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI approvato con atto CC 31/03/2005 n. 4 viene abrogato e sostituito dal seguente:

### ***Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale***

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e delle detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze di categoria C2, C6 E C7 nella misura massima di una per tipologia.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze il garage, il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri in linea d'aria.

La distanza non viene considerata per le autorimesse costruite con legge 24/03/1989 n. 122 e vincolati con atto di asservimento.

3. Fermo restando che le pertinenze sono unità immobiliari distinte e separate dall'abitazione principale, la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore avviene secondo i criteri previsti nel decreto legislativo n. 504/1992.

Il Sindaco riprende le argomentazioni già emerse nelle seduta del 28 maggio e ricorda le motivazioni che hanno indotto la Giunta a proporre oggi la modifica dell'art. 10. Fa presente che, oltre alla questione delle pertinenze, c'è anche quella dei residenti all'estero e quella delle abitazioni lasciate in uso ai parenti entro il primo grado. Queste ultime però esulano dalle modifiche proposte in quanto l'attuale regolamento già è conforme alla risoluzione ministeriale del 5 giugno 2008.

Il consigliere Christian Borromini propone di eliminare la misura di ml. 50 prevista dall'art. 10 per non creare disparità di trattamento fra cittadini. Questa tesi è sostenuta da tutti i consiglieri di minoranza.

Il Sindaco e la maggioranza ritengono che, in ogni caso, va stabilita una regola, per evitare che l'esenzione sia generalizzata.

In seguito;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI approvato con atto CC 31/03/2005 n. 4 così formulato:

### **Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale**

*1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e delle detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, non si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze.*

*2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze il garage, il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri.*

*3. Fermo restando che le pertinenze sono unità immobiliari distinte e separate dall'abitazione principale, la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore avviene secondo i criteri previsti nel decreto legislativo n. 504/1992.*

Ritenuta la necessità di modificarne il contenuto per adattarlo alle risoluzioni ministeriali in merito alla natura giuridica delle pertinenze e quindi dei benefici ad esse attribuibili;

Ritenuto di dover riformulare l'art. 10 come da parte dispositiva;

Astenuti i consiglieri Mirca Codazzi, Christian Borromini, Elio Bassi e Luigi Triangeli (ringraziamo il governo Berlusconi per il regalo, ma propendiamo per l'eliminazione della distanza per agevolare tutti allo stesso modo).

Con voti favorevoli 8 resi in forma palese dagli altri consiglieri votanti